COMUNE DI ARCUGNANO
Provincia di Vicenza

COPIA

N. DC / 84 / 2011 di registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

In data 20-Dicembre-2011

OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER IL RECEPIMENTO DELL'ART. 79BIS DELLA L.R. 61/1985.

L'anno 2011, il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale così costituito:

Sono presenti i signori:

	P/A alla discussione		P/A alla votazione	
GOZZI PAOLO	P		P	
BEDIN FEDERICO	P		P	
MENON ANTONIA	P		P	
VALLE VALTER MARIO	P		P	
TRONCA GIORGIO	P		P	
SCHUCH SYBILLA ESMERALDA	P		P	
ZANOTTO FABIO	P		P	
BEDIN MIRKO	P		P	
DAL LAGO FLAVIA	P		P	
DE SANTIS CARMEN	P		P	
VENDRAMIN GIANNI	P		P	
CASETTO CRISTIAN	P		P	
DI MEO ANNA	P		P	
DALLA ROSA LEONARDO	P		P	
ZANOTTO MICHELE	P		P	
STERCHELE GABRIELLA	P		P	
DAL LAGO MARTINO	P		P	

Risulta altresì presente il sig. Bedin Federico — Assessore
Risulta altresì presente il sig. Tosato Stefano — Assessore esterno
Risulta altresì presente la sig.ra Schuch Sybilla Esmeralda — Assessore
Risulta altresì presente il sig. Reato Giovanni Danilo — Assessore esterno
Risulta altresì presente sig.ra Menon Antonia — Assessore

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. SARDONE dott. LUIGI TOMMASO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Paolo Gozzi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente Regolamento Edilizio Comunale (REC) approvato, unitamente al Piano Regolatore Generale, con D.G.R.V. n° 1632 del 06.05.1997 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e di sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso;

VISTO l'art. 12 della L.R. 4/2008 (collegato alla legge finanziaria 2007), che ha aggiunto l'art. 79 bis alla L.R. 61/85, il quale prevede al comma 4 che *"I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità."*

RAVVISATA la necessità di recepire la suindicata normativa, atteso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2774 del 22.09.2009 ha approvato le "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'acceso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza". La norma prevede che *" i progetti relativi ad interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano contenere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza"*. La mancata previsione delle suddette misure costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività (art. 79 bis, commi 1 e 3 della L.R. 61/85). La norma, demandando alla Giunta Regionale l'approvazione del provvedimento contenente le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive (art. 79 bis, comma 2), dispone che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche approvate, prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità (art. 79 bis, comma 4);

DATO ATTO che:

- il D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", all'art.2, comma 4, stabilisce: *"I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia";*
- l'art. 10 della L.R. 61/85 prevedeva, nel novero degli elaborati, il Regolamento Edilizio che con la L.R. 11/2004 non figura più incluso;
- che, tuttavia, la nuova Legge Urbanistica non ne ha decretato la cancellazione perché, la L.R. 11/2004 – diversamente dalla L.R. 61/1985 – ha disciplinato solamente la materia urbanistica, e non anche quella edilizia;
- a tutt'oggi, il perdurare dell'inerzia del legislatore regionale sul riordino della materia edilizia, in conformità alla previsione di principio degli artt. 2 e 4 del nuovo T.U. dell'edilizia, consente ai Comuni di provvedere autonomamente considerando l'edilizia materia di legislazione concorrente, seguendo per la sua adozione le forme proprie dei regolamenti comunali;

CONSIDERATO quindi, alla luce di quanto esposto, che l'Amministrazione Comunale può ben procedere – attraverso l'adozione di un proprio provvedimento – a disciplinare il Regolamento Edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa, Costituzionalmente garantita dall'art. 114; ne consegue che non è necessario adottare una specifica

variante parziale al P.R.G. ma è sufficiente modificare il solo Regolamento Edilizio mediante l'adozione di una apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTE le leggi regionali 61/1985 e 11/2004 e le loro modifiche ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

RILEVATA la competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

UDITO il dibattito la cui registrazione è conservata presso l'Ufficio Segreteria;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di adeguare il vigente Regolamento Edilizio **con l'allegato testo sub A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da inserirsi all'art. 50/bis del R.E. e integrare l'art. 10 del R.E. con la seguente dicitura: *"Si demanda al successivo art. 50/bis per la documentazione relativa alle misure preventive e protettive per manutenzioni in quota previste dall'art. 79/bis della L.R. 61/1985"*;

2. di dare atto che le norme del Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui vigenti Regolamenti d'igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati;

3. di precisare che il suddetto regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.

Si dichiara la presente deliberazione , con separata e seguente votazione: favorevole all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.lgs.vo n. 267/2000

La registrazione integrale del dibattito su questa deliberazione è conservata presso l'ufficio Segreteria.

COPIA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE Addì, 06-12-2011	**IL RESPONSABILE** F.to Ing. Riccardo Jorio
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Addì,	**IL RESPONSABILE** F.to

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Dott. PAOLO GOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. LUIGI TOMMASO SARDONE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, al n. 478 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla residenza municipale, lì 14 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Brigida Sartorio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 14 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Brigida Sartorio

COMUNE DI ARCUGNANO (Vicenza)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14 MAR. 2012 al 29 MAR. 2012 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza municipale, lì - 8 APR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Brigida Sartorio

Allegato alla delibera del C.C
n° 84 del 20-12-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Tommaso Sardone

COMUNE DI ARCUGNANO (Vicenza)

Allegato Sub A)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Si riportano i nuovi articoli e testi integrali degli articoli esistenti con le modificazioni apportate.

Testo aggiunto

~~Testo eliminato~~

ART. 10 -NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile, piegati nelle dimensioni U.N.I. e datati.

Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato.

Devono contenere, altresì, per le opere previste all'art. 4, eccettuati i punti g), l), l'indicazione della destinazione del Piano Regolatore Generale secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.

Deve inoltre essere allegata in tutti i casi dichiarazione del tecnico progettista che tutti i dati contenuti nel progetto sono veritieri e dal medesimo preventivamente controllati.

Tale dichiarazione deve essere esibita al Comune di Arcugnano sotto forma di autocertificazione, ai sensi ed effetti dell'art. 26 della legge 04.01.1968, n. 15 e art. 6 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 403/98.

I progetti devono inoltre contenere:

A- Per le nuove costruzioni, anche prefabbricate:

a) Relazione sommaria redatta sul modello di cui al precedente articolo 9), e relazione sulle caratteristiche tecniche e progettuali;

b) planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;

c) planimetria in scala 1:200, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce

esterni ed alla recinzione; per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:100, con l'indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;

d) profili stato di fatto e progetto, scala 1:500 e/o 1:200 dei fronti principali e delle sezioni;

e) tutte le piante dei vari piani quando non siano identiche tra loro, in scala 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi;

f) pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie ecc.);

g) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici;

h) tutte le sezioni verticali necessarie alla comprensione del progetto;

i) almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza dello stesso, in scala 1:20, con l'indicazione dei materiali e dei colori;

l) planimetria del fabbricato, in scala 1:100, con l'indicazione degli impianti esistenti e di progetto relativi all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici;

m) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente ai sensi del successivo articolo 79, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;

n) copia dell'atto notarile di proprietà, o certificato catastale, o estratto di partita, con allegato estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non inferiore a sei mesi dalla presentazione del progetto;

o) dichiarazione di consenso al vincolo, qualora necessario, in relazione alle specifiche norme di zona e per la costituzione di servitù;

p) riproduzione fotografica della zona interessata all'intervento;

q) dichiarazione del professionista che la zona interessata non è soggetta a vincoli militari, idrogeologici, forestali, paesistici, di protezione delle bellezze naturali, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e, in caso positivo, presentazione dei relativi nulla osta prescritti;

r) indicazione della natura del terreno, del tipo di fondazioni e, se del caso, dei risultati di accertamenti geologici;

s) studio dei riflessi che l'opera esercita nei riguardi della viabilità, dei parcheggi e dei trasporti in generale e indicazione dei provvedimenti ritenuti necessari (in relazione punto a) solo nel caso di interventi di notevole consistenza;

t) eventuale nulla-osta per le licenze in deroga (art.3 legge 1357 del 21/12/55);

u) autorizzazioni delle competenti autorità (Genio Civile, Intendenza di Finanza, Consorzi di Bonifica o di Irrigazione per il tombinamento di fossi e scoli, ecc.).

Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione gli elaborati di cui ai commi e), f), g), h), l), possono essere rappresentati in scala 1:200.

B- Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni,le ristrutturazioni ed i restauri:

- le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; è consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli

stessi grafici, nel qual caso devono essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso). Può essere richiesta la scala 1:50.

Per interventi su edifici: in zone A; inseriti in zone soggette a P.di.R.; classificati ai sensi dell'art. 9 L.R. 58/78; vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n° 1089 e 29 giugno 1939 n° 1497; classificati con grado di protezione:

- relazione contenente tutti gli elementi storici, iconografici, comparativi necessari ad identificare lo stato di fatto e gli elementi di riferimento culturale utili per comprendere la prassi di modificazione ed i risultati di progetto.

C- Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e modificazioni di recinzioni:

a) planimetria in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
b) sezione e prospetto - tipo della recinzione, in scala 1:20 e/o 1:10;
c) sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
d) l'indicazione dei materiali impiegati.

D- Per le demolizioni di edifici:

a) piante ed almeno una sezione, quotate in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire;
b) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.

E- Per il collocamento, la modificazione o la rimozione delle opere di cui ai punti h), i), dell'art. 4:

a) planimetria quotata, in scala 1:100,qualora necessaria;
b) prospetti e sezioni quotate, in scala 1:20;
c) indicazioni di materiali e colori.

F- Per le lottizzazioni delle aree e le opere di urbanizzazione relative:

a) relazione sommaria, redatta sul modello di cui al precedente art. 9;
b) estratto del P.R.G., con evidenziata l'area da lottizzare;
c) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto;
d) rilievo, in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno ml. 50, con l'indicazione del terreno, delle strade, dei fabbricati e degli impianti esistenti, con le relative quote plani-altimetriche;
e) profili e sezioni 1:500 e/o 1:200 dello stato di fatto di cui al punto d);
f) progetto di lottizzazione, quotato plani-altimetricamente, in scala 1:500, con l'indicazione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi e della relativa segnaletica, delle alberature, del verde pubblico e degli altri spazi pubblici, delle aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre opere di urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico,

gas, pubblica illuminazione, corrente elettrica per uso domestico ed industriale con le relative cabine di trasformazione, ecc.);

g) profili e sezioni di progetto in scala 1:500 e/o 1:200;

h) sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati in scala adeguata, con l'indicazione dei materiali di pavimentazione, delle cordonate, dei pozzetti, delle cunette, nonché delle pendenze e delle quote, ecc.;

i) progetto, in scala 1:100, delle zone destinate a verde pubblico, con l'indicazione delle alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc.);

l) l'indicazione delle destinazioni dei fabbricati e delle aree;

m) assonometrie, prospettive, foto, plastici, ecc., necessari alla comprensione del progetto;

n) documentazione fotografica estesa alle aree limitrofe;

o) norme di attuazione;

p) bozza di convenzione (se necessaria).

G- Per gli scavi ed i movimenti di terra, gli impianti sportivi all'aperto, l'abbattimento di alberi ornamentali con particolare riferimento ai filari vitati e siepi rurali, la modifica di aree a bosco, la sistemazione di parchi e di aree aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l'apertura di strade e la costruzione di manufatti stradali:

a) planimetria, in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di escavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;

b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.

H- Per le opere di manutenzione straordinaria:

a) elaborati necessari tra quelli elencati all'art. 10 B;

b) relazione descrittiva dei lavori;

c) documentazione fotografica;

I- Per la costruzione di locali nel sottosuolo:

a) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione dei locali;

b) tutte le sezioni verticali, quotate, in scala 1:100;

c) elaborati lett. r art. 10/A.

L- Per le opere previste al punto z) dell'art. 4:

a) piante e prospetti, quotati, delle opere da eseguire,in scala 1:100.

M - Per le mostre e i depositi permanenti all'aperto:

a) planimetria dell'area, in scala 1:200, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.

N- Per gli impianti tecnici previsti al punto aa) dell'art. 4:

a) planimetria e profilo, in scala adeguata;

b) piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata, dei manufatti.

O- Per le varianti da apportare a progetti approvati:

a) il progetto approvato con le modifiche richieste indicate con la colorazione convenzionale indelebile (rosso = modifiche e/o aggiunte; giallo = demolizioni o parti non eseguite).

Si demanda al successivo art. 50/bis per la documentazione relativa alle misure preventive e protettive per manutenzioni in quota previste dall'art. 79/bis della L.R. 61/1985.

E' facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, plani-volumetrie, modine, simulacri in sito, ecc., e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta la concessione o fatta la denuncia.
In tal caso i termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi e decorrono dalla data di presentazione degli elaborati richiesti.
L'interruzione del termine è consentita una sola volta.
Il Comune fornirà a richiesta degli interessati notizie su tutti i vincoli ricadenti nella propria area e ne manterrà aggiornato il relativo elenco.

NUOVO ARTICOLO AGGIUNTO:

ART. 50/bis – MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER MANUTENZIONI IN QUOTA.

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività o alla segnalazione d'inizio attività, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 del 22.09.2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività a costruire o della segnalazione certificata di inizio attività.

4. Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività o di segnalazione di inizio attività edilizia, dovrà essere autocertificata da parte del direttore dei lavori o del collaudatore delle opere subordinate a D.I.A., S.C.I.A. o Permesso di Costruire la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo e la loro conformità alla documentazione progettuale depositata allo sportello unico, allegando a tal fine anche idonea documentazione fotografica, comprovante l'effettiva realizzazione delle misure preventive e protettive di cui all'art. 79-bis della L.R. 61/85;
5. Il comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità;
6. Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva, come l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in copertura (solare termico, fotovoltaico, eolico), di cui al capo 3 del D. Lgs. 115/2008 e gli interventi di manutenzione straordinaria sul tetto indicati all'art. 5 della L. 73/2010 dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza; la comunicazione preventiva all'installazione, dovrà essere integrata con la documentazione di seguito indicata.

Modalità operative:
I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti servizi di prevenzione delle ULSS contestualmente all'espressione del parere sanitario nei casi previsti dall'art. 5 DPR 380/01. I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle ULSS, come indicato dall'art. 20 comma 1 DPR 380/01, o soggetti a sola comunicazione preventiva, sono autocertificati dal progettista dell'opera, fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle ULSS.

Documentazione progettuale:
I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata, di norma 1:100 indicante, fra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura, con i criteri previsti dell'allegato A alla D.G.R. 2774 del 22/09/2009; tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica descrittiva.

Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato alla D.G.R. 2774/2009 (h max = 1.80 e largh. Max 0.70).